

Modifica dello Statuto dell'Hagape 2000 ONLUS istituita con "Atto Costitutivo di una Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) avente la forma giuridica di Associazione"
REPERTORIO N. 7675 RACCOLTA N. 2839

STATUTO

Articolo 1

1. E' costituita con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 119, l'associazione denominata "Hagape 2000" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito detta associazione.
2. L'associazione:
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, assistenza e tutela dei diritti delle persone disabili;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Attività

1. L'associazione persegue le sue finalità di assistenza e solidarietà sociale nei confronti dei disabili, mediante l'esercizio delle seguenti attività: cinema, teatro, multimedialità, arte, musica, assistenza domiciliare, danza, manualità, formazione, consulenza, attività sportive ed espressive, vacanze, visite guidate.

Articolo 3

Soci

1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta e la cui domanda di adesione è stata accolta dal Comitato.
2. I soci possono svolgere anche attività retribuita; le cariche sono a titolo gratuito.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data del versamento della quota sociale.

4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota per due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale, il quale decide in via definitiva.

Articolo 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Articolo 5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Comitato;
 - il Presidente.

Articolo 6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, della metà più uno dei soci.
6. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
7. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
8. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.
9. L'assemblea ha questi compiti
 - eleggere il Presidente;
 - eleggere i membri del Comitato;
 - deliberare e approvare spese straordinarie riguardanti la gestione dell'Associazione

- approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi e carico dei soci.

Articolo 7

Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da otto membri, più il Presidente. Al Comitato partecipano i responsabili dei laboratori.
2. Il Comitato si riunisce secondo un calendario stabilito all'inizio dell'anno sociale.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno, indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il Comitato è regolarmente costituito con le presenze della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. il Comitato ha i seguenti compiti:
 - assumere il personale;
 - nominare il segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività o autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del Collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente, che è presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto dall'assemblea a maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente eletto dal Comitato stesso.

Articolo 9

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di settembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di maggio;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;

Articolo 10

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 11

Cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 12

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;

- introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato.

Articolo 13

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 14

Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato, bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 15

Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Articolo 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia